

Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



aprile 2022

PLENUM

rivista231.it

AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

Ai fini della configurabilità dell'interesse dell'ente ex art. 5 D.Lgs. 231/2001, anche un esiguo risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute rileva se la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni si protrae nel tempo

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia (Cass. Pen., Sez. IV, data ud. 24.3.2022 - dep. 7.4.2022, n. 13218) in materia di lesioni personali colpose con violazione della normativa antinfortunistica ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente anche quando il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure di prevenzione è minimo se le cautele dovute sono state consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.

Nel caso di specie, il dipendente di una società operante nel settore dell'edilizia, mentre stava attraversando un piazzale adibito al deposito e alla movimentazione delle merci con mezzi meccanici, era stato investito da un muletto in retromarcia condotto da un altro lavoratore della medesima impresa. In conseguenza dell'evento il dipendente aveva riportato lesioni da schiacciamento al piede sinistro, dalle quali era derivata una malattia di durata superiore ai quaranta giorni.

Venivano tratti a giudizio e ritenuti responsabili dell'infortunio occorso al lavoratore:

- il datore di lavoro (socio amministratore con delega alla sicurezza) per non aver predisposto una segnaletica orizzontale idonea a individuare vie di circolazione sicure all'interno del piazzale (art. 163, comma 1 D.Lgs. 81/2008), per non aver provveduto alla manutenzione del carrello elevatore, che aveva il cicalino di segnalazione della retromarcia non funzionante (art. 71, comma 4, lett. a) D.Lgs. 81/2008) e per non aver dotato il carrello elevatore di uno specchietto retrovisore (art. 15 D.Lgs. 81/2008);

- la società ai sensi degli artt. 5 e 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 poiché il reato in esame risultava commesso dal datore di lavoro "nell'esclusivo interesse dell'ente".

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso formulato dalla persona fisica e dall'ente avverso la sentenza d'appello (che aveva confermato la decisione del giudice di *prime cure*), precisa che nel caso di specie non può avere effetto esimente la circostanza, addotta dalla difesa, che l'entità delle spese complessivamente affrontate dalla società per manutenzione e sicurezza, fosse di gran lunga superiore al risparmio che l'ente avrebbe conseguito grazie agli inadempimenti oggetto di contestazione.

Invero, nel caso oggetto di giudizio era emerso che:

- nel piazzale non era presente alcuna forma di segnaletica stradale;
- il DVR prevedeva espressamente la realizzazione di una segnaletica orizzontale volta a delimitare l'area adibita alla movimentazione dei mezzi, ma questa misura di prevenzione, che lo stesso datore di lavoro aveva individuato come doverosa, era stata attuata solo in epoca successiva all'infortunio;
- in due occasioni, il tecnico incaricato della manutenzione del muletto aveva segnalato la necessità di riparare o sostituire il "cicalino di retromarcia", senza che nessuno avesse provveduto in tal senso.

Appariva dunque chiaro che le modalità organizzative adottate dal responsabile della sicurezza - in particolare la scelta di non predisporre segnaletica orizzontale in un piazzale nel quale "erano accumulate grandi quantità di merci" e vi erano "numerosi spostamenti in contemporanea di uomini e mezzi" - erano "sicuramente molto meno dispendiose" e finalizzate a un risparmio di spesa che si può realizzare anche consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione.

A fronte di una tale omissione risultava irrilevante che quel risparmio fosse da considerarsi "esiguo" se raffrontato alle spese che ordinariamente la società sosteneva per la manutenzione (documentate dalle schede contabili prodotte dal difensore dell'ente).

Il principio già affermato dai giudici di legittimità (Cass. Pen., Sez. IV, data ud. 3.3.2021 - dep. 8.6.2021, n. 22256) secondo cui, in caso di accertata

esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, ai fini della configurabilità dell'interesse dell'ente *"è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori"* non può trovare applicazione generale.

Invero, tale principio potrà operare soltanto *"in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro"* e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, *"abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica"*.

La sussistenza dell'interesse dell'ente può quindi escludersi soltanto in situazioni nelle quali l'infortunio *"sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori"*, ma non quando, come nel caso di specie, il rischio viene valutato come esistente dallo stesso datore di lavoro, e le misure per prevenirlo, indicate nel DVR, vengono consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.